



FNOMCeO

✓

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI TERNI	
0001253	
DATA PROTOCOLLO 27-06-2013	E

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 56

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: -Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: -Dr.ssa Lucia Castigliengo

OGGETTO:

Assicurazione obbligatoria –
precisazioni.

In riferimento alla comunicazione n. 33/2013 con oggetto "Assicurazione obbligatoria – esenzioni" abbiamo ricevuto alcune interessanti note degli Ordini di Firenze, Milano e Terni che avanzavano alcune critiche costruttive su quanto esposto dalla Federazione.

Nel ringraziare gli intervenuti per il valido contributo di approfondimento, riteniamo opportuno precisare che nella comunicazione di cui trattasi intendevamo chiarire che i medici pensionati e i medici dipendenti sono esentati dall'obbligo di assicurazione, i primi solo quando non svolgono più l'attività professionale, i secondi perché sono coperti, per quanto riguarda la loro attività nella struttura ospedaliera, dalla polizza stipulata dall'Azienda Sanitaria di appartenenza.

In particolare la comunicazione intendeva evidenziare che la copertura assicurativa dell'azienda deve ritenersi estesa anche ai medici dipendenti che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria.

Nella comunicazione di cui trattasi, ovviamente, non si è fatto riferimento al tema della possibilità per l'amministrazione pubblica di agire in rivalsa nei confronti del medico dipendente in caso di danni causati da dolo o colpa grave.

In questo caso, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'art. 28 della Costituzione, l'amministrazione è comunque tenuta a risarcire il danno, salvo poi agire in rivalsa nei confronti del medico che abbia causato danni a terzi per dolo o colpa grave, a seguito del giudizio di accertamento della Corte dei Conti (vedi in particolare l'art. 1 della L. n. 20/94).

Può essere opportuno, quindi, che il medico dipendente, per garantirsi da un eventuale giudizio di rivalsa dell'azienda nei suoi confronti (esperibile solo in caso di dolo o colpa grave), stipuli idonea polizza assicurativa a suo carico.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori indicazioni, porgiamo cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco

2013/5681-27-06-2013-PARTENZA